

COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Repertorio n. 8741

**APPENDICE INTERPRETATIVA DEGLI EFFETTI DI ETERO-
INTEGRAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA REGOLAMENTAZIONE
ARERA AL CONTRATTO D'APPALTO REP. 8246 DEL 22.12.2016 E
SUCCESSIVI RINNOVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì diciotto del mese di marzo, in Molfetta, presso la sede comunale di Via Martiri di Via Fani, 2/b.

Avanti a me, Dott. Ernesto Lozzi, Segretario Generale del Comune di Molfetta, ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs.nr. 267/2000, sono personalmente comparsi i seguenti Signori:

1) Ing. Domenico Satalino, nato a Bari il 02.10.1970, nella qualità di Dirigente del Settore Territorio-Ambiente del Comune di Molfetta, domiciliato per la carica rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 107, comma 4° del vigente Statuto Comunale e dell'art. 107, comma 3° lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n. 00306180720;

2) Avv. Adele Maria Serena Claudio, nata a Molfetta (BA) il 06.08.1959 ed ivi residente in Contrada Mino Rocchio Scannata, snc, Codice Fiscale: CLDDMR59M46F284R, non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante della Società AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L., nel seguito ASM S.R.L., con sede legale in Molfetta alla Via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A. Lotto C, S.C. - 70056 Molfetta (BA), Codice Fiscale – Partita IVA: 05396790726;

PREMESSO CHE

- il Comune di Molfetta è Socio Unico dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.R.L. (nel seguito ASM), già Azienda Speciale costituita nel 1997 dal Comune di Molfetta per la gestione unitaria dei servizi di interesse ambientale da allora costantemente operativa, trasformata in Società a responsabilità limitata in data 21.11.2011;
- a seguito della trasformazione del 1997 in Azienda Speciale, in data 05.09.2001 è stato sottoscritto il primo contratto di servizio rep. n. 6873, con decorrenza dal 01.01.2000 e durata di 5 anni, prorogato da ultimo con contratto rep. 8110 del 30 dicembre 2014 fino al 21.12.2016, in virtù dell'approvazione annuale in Consiglio Comunale dei bilanci di previsione predisposti da ASM;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 23.10.2012, n.2147, è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.RO.) che prevede, tra gli altri, l'A.RO. Bari I (dell'ATO Bari), costituito dai Comuni di Bitonto, Corata, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
- il Commissario Straordinario, con deliberazione n.92 del 06.12.2016, ha preso atto dell'avveramento delle condizioni che prevedono la prosecuzione del servizio, disponendo la necessità di proseguire il servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente contratto rep. 8110 del 30 dicembre 2014;
- l'ultimo Contratto di servizio rep. n. 8246 del 22.12.2016, è stato stipulato in conseguenza della deliberazione Commissario Straordinario n.92 del 06.12.2016, il cui articolo 2 testualmente recita: *"La durata dell'affidamento è di due anni, dal 22/12/2016 al 22/12/2018, e, comunque, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo gestore (SANB) anche anticipatamente rispetto alla scadenza individuata, al termine dei quali subentrerà nella gestione del servizio SANB SpA, sempreché quest'ultima si trovi in condizioni di piena operatività, sia stata definita l'autonomia*

funzionale ed operativa degli impianti di trattamento dei rifiuti ubicati nel territorio

comunale e risultino rispettate le condizioni di cui all'art. 14, comma 4 e 5 della L.R.

n. 24/2012";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 30.12.2024 ha confermato la piena
vigenza del Contratto di servizio di igiene urbana nel Comune di Molfetta affidato
alla ASM srl per tutto il 2025 e il 2026 e, comunque, sino al verificarsi di quanto
previsto dall'art. 2 del Contratto Servizio;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2024 è stato approvato il PEF
aggiornato 2024/2025 ed il nuovo PEF aggiornato per l'anno 2026 non è ancora stato
approvato;

- con Determinazione Dirigenziale nr. generale 1596 del 27.11.2025 è stato affidato
al Dott. Paolo Diprima l'incarico di supporto al RUP del procedimento relativo al
contratto di appalto della gestione dei servizi ambientali affidata in house alla ASM,
al fine di assistere il responsabile unico del procedimento sugli aspetti riferiti
all'analisi delle rilevate criticità ed alle implicazioni delle stesse sul perimetro
economico finanziario del rapporto contrattuale tra la società partecipata ed il socio
unico;

- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 30.12.2025 è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

- con Determinazione Dirigenziale nr. generale 1806 del 30.12.2025 è stata
impegnata la somma provvisoria complessiva per l'annualità 2026 da corrispondere
in favore di ASM Srl per l'espletamento del servizio di igiene urbana per l'anno
2026, rimandando a successivo provvedimento la revisione del canone annuale per
l'anno 2026 a seguito dell'approvazione del PEF;

- con Determinazione Dirigenziale nr. generale 1812 del 31.12.2025 e successivo

contratto prot. 2025-12-31 – 0106403 è stato affidato alla Società E.S.P.E.R. Società Benefit Srl l'incarico di direzione dell'esecuzione del contratto di appalto della gestione dei servizi ambientali affidata in house dal Comune di Molfetta alla società partecipata ASM Srl;

- con nota prot. 2026-01-10 - 0001953 il Settore III ha richiesto al consulente finanziario nominato dall'Ente una valutazione sull'iter amministrativo da seguire per il pagamento alla società in house ASM del corrispettivo per l'espletamento del servizio di igiene urbana, vigente in regime di prorogatio, con specifico riferimento all'art.14 del contratto di servizio Rep. n.8246 del 22.12.2016;

- con nota prot. 2026-01-16 – 0004088, il consulente finanziario nominato dall'Ente ha sostanzialmente chiarito che, a seguito dell'esame delle clausole di cui all'art. 14 del Contratto di appalto Rep. n.8246 del 22.12.2016 con ASM, oggetto del quesito posto dal Comune di Molfetta, nonché dalla ricostruzione della sopravvenuta disciplina ARERA ad esso applicabile, come introdotta con la delibera dell'Autorità n. 385/2023, si può desumere:

a) che la determinazione ed erogazione del corrispettivo relative alle attività di cui ai citati punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.d dell'Allegato al Contratto di Appalto Rep. n.8246 del 22.12.2016 con ASM, in quanto incluse nel servizio integrato rifiuti secondo la definizione ARERA, debbano sottostare alle regole dello schema tipo di contratto approvato con la delibera ARERA 385/2023 (art. 6 e 7) e quindi siano decadute ove difformi da quest'ultimo, salvo eventuali future diverse indicazioni derivanti da sentenze del Consiglio di Stato o da nuove deliberazioni di ARERA;

b) che la determinazione ed erogazione del corrispettivo relativo alle attività di cui ai citati punti 2.e dell'Allegato sopra citato, in quanto Servizi accessori e complementari esclusi dal servizio integrato rifiuti, continuino invece ad essere

disciplinate dall'art. 14 del contratto di servizio;

- ritenuto che Comune di Molfetta e ASM siano legittimate a stipulare, con riferimento al corrispettivo per tutte le attività di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.d dell'Allegato al Contratto di Appalto con ASM ("Servizi principali PEF"), un atto interpretativo condiviso, nella forma di appendice al Contratto di Appalto, nel quale le parti diano atto:

1) degli effetti etero-integrativi al contratto di appalto derivanti dal sopravvenuto subentro di una normativa vincolante quale lo schema tipo di contratto di servizio approvato dalla deliberazione ARERA N. 385/2023, ad oggi ritenuta pienamente applicabile per gli affidamenti in house e quindi non caducata dalla sentenza del TAR N. 3496/2025 in quanto riferita ad affidamenti a seguito di gare, fino ad eventuale diversa indicazione del Consiglio di Stato e di delibere ARERA;

2) della conseguente esigenza di procedere da parte del Comune al pagamento del corrispettivo annuo nella misura stabilita dal PEF dell'esercizio validato da AGER o, nelle more della sua validazione, nella misura provvisoria stabilita dal PEF dell'esercizio precedente, salvo conguaglio;

3) della persistente vigenza, in quanto non in contrasto con la sopravvenuta normativa ARERA, delle modalità di pagamento del corrispettivo per i "Servizi principali PEF" stabilite dall'art. 14.1 del vigente Contratto di Appalto, e quindi in via trimestrale anticipata;

4) della caducazione per i "Servizi principali PEF", per effetto della sopravvenuta normativa ARERA, del vincolo alla liquidazione del compenso posto dall'art. 14 comma 3 del vigente Contratto, relativo alla previa emissione del certificato attestante il corretto svolgimento del servizio rilasciato entro 15 giorni da parte del Direttore di esecuzione del servizio, la cui applicazione non consentirebbe di fatto il

rispetto dell'obbligo di pagamento anticipato di cui all'art. 14.1;

5) dell'avvenuta attivazione, con determina N. 1812 del 31.12.2025 del Dirigente del Servizio Ambiente, della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, affidata ad Esper Srl;

6) del conseguente obbligatorio avvio del piano dei controlli sulla corretta esecuzione del servizio prestato da ASM da parte di Esper Srl nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Contratto d'Appalto, i cui esiti potranno portare a contestazioni di inadempimento che, ove accertate in contraddittorio con il gestore, daranno luogo all'applicazione delle penali indicate all'art. 28 del Contratto medesimo secondo le procedure di irrogazione ivi previste;

7) che per quanto riguarda invece il corrispettivo per i Servizi aggiuntivi di cui all'art. 2.e) dell'Allegato al Contratto di Appalto, non essendo attratti nel corrispettivo stabilito in base al PEF validato dall'AGER, restino valide le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 del Contratto medesimo;

- con la suddeta nota prot. 2026-01-16 – 0004408 è stato trasmesso l'ASM Srl uno schema di appendice interpretativa degli effetti di etero-integrazione della sopravvenuta regolamentazione ARERA al contratto d'appalto rep. 8246 del 22.12.2016 e successivi rinnovi per la gestione dei servizi di igiene urbana;

- con nota prot. 2026-01-20 – 0005362 l'ASM Srl ha trasmesso il verbale del CdA di approvazione dello schema di appendice al contratto di servizio, insieme con lo stesso schema sottoscritto per condivisione ed accettazione delle clausole ivi contenute;

- con Determinazione Dirigenziale n.gen. 57 – n.sett.3 del 20.01.2026 del Settore Territorio-Ambiente;

a) si è preso atto degli esiti della relazione ricevuta dal Comune di Molfetta con prot.

2026-01-16 – 0004088 da parte del consulente finanziario all'uopo incaricato;

b) si è dato atto che il Comune di Molfetta e ASM Srl sono legittimati a stipulare, con riferimento al corrispettivo per tutte le attività di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.d dell'Allegato al Contratto di Appalto con ASM ("Servizi principali PEF"), un atto interpretativo condiviso, nella forma di appendice al Contratto di Appalto;

c) si è approvato la suddetta "Appendice interpretativa di etero – integrazione al contratto d'appalto Rep.8246 del 22.12.2016 e successivi rinnovi per la gestione dei servizi di igiene urbana".

d) si è preso atto del verbale del Consiglio di Amministrazione di ASM Srl di approvazione dell'appendice interpretativa di etero – integrazione al contratto d'appalto Rep.8246 del 22.12.2016 e successivi rinnovi per la gestione dei servizi di igiene urbana, allibrato al protocollo generale dell'Ente con n. 2026-01-20 – 0005362;

- la posizione della Società ASM S.R.L. risulta regolare ai fini DURC, giusta comunicazione INAIL prot. n. 51736346 del 19.11.2025;

- con nota prot.n. 23382 del 12.03.2026 è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate il certificato di regolarità fiscale relativo alla Società ASM S.R.L.;

- a carico del Legale Rappresentante e dei Sindaci della Società ASM S.R.L. risulta "nulla" al casellario giudiziale e non risultano carichi pendenti;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le parti dichiarano di conoscere e confermare le premesse narrative quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Molfetta, a seguito di prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti di

cui all'ultimo Contratto di servizio rep. n. 8246 del 22.12.2016, stipulato in conseguenza della Deliberazione Commissario Straordinario n.92 del 06.12.2016, con la società in house Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta s.r.l., come sopra costituita, in virtù di quanto illustrato in premessa, con riferimento al corrispettivo per tutte le attività di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.d dell'Allegato al Contratto di Appalto con ASM ("Servizi principali PEF"), con Determinazione Dirigenziale n.gen. 57 – n.sett.3 del 20.01.2026 del Settore Territorio-Ambiente, ha stabilito di dover sottoscrivere un atto interpretativo condiviso, nella forma di appendice al Contratto di Appalto.

Pertanto, con la sottoscrizione della presente appendice al contratto, le parti danno atto:

1) degli effetti etero-integrativi al contratto di appalto derivanti dal sopravvenuto subentro di una normativa vincolante quale lo schema tipo di contratto di servizio approvato dalla deliberazione ARERA N. 385/2023, ad oggi ritenuta pienamente applicabile per gli affidamenti in house e quindi non caducata dalla sentenza del TAR N. 3496/2025 in quanto riferita ad affidamenti a seguito di gare, fino ad eventuale diversa indicazione del Consiglio di Stato e di delibere ARERA;

2) della conseguente esigenza di procedere da parte del Comune al pagamento del corrispettivo annuo nella misura stabilita dal PEF dell'esercizio validato da AGER o, nelle more della sua validazione, nella misura provvisoria stabilita dal PEF dell'esercizio precedente, salvo conguaglio;

3) della persistente vigenza, in quanto non in contrasto con la sopravvenuta normativa ARERA, delle modalità di pagamento del corrispettivo per i "Servizi principali PEF" stabilite dall'art. 14.1 del vigente Contratto di Appalto, e quindi in via trimestrale anticipata;

4) della caducazione per i “Servizi principali PEF”, per effetto della sopravvenuta normativa ARERA, del vincolo alla liquidazione del compenso posto dall’art. 14 comma 3 del vigente Contratto, relativo alla previa emissione del certificato attestante il corretto svolgimento del servizio rilasciato entro 15 giorni da parte del Direttore di esecuzione del servizio, la cui applicazione non consentirebbe di fatto il rispetto dell’obbligo di pagamento anticipato di cui all’art. 14.1;

5) dell’avvenuta attivazione, con Determina n. 1812 del 31.12.2025 del Dirigente del Servizio Ambiente, della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, affidata ad Esper Srl;

6) del conseguente obbligatorio avvio del piano dei controlli sulla corretta esecuzione del servizio prestato da ASM da parte di Esper Srl nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del Contratto d’Appalto, i cui esiti potranno portare a contestazioni di inadempimento che, ove accertate in contraddittorio con il gestore, daranno luogo all’applicazione delle penali indicate all’art. 28 del Contratto medesimo secondo le procedure di irrogazione ivi previste;

7) che per quanto riguarda invece il corrispettivo per i Servizi aggiuntivi di cui all’art. 2.e) dell’Allegato al Contratto di Appalto, non essendo attratti nel corrispettivo stabilito in base al PEF validato dall’AGER, restino valide le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del Contratto medesimo.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è la medesima dell’ultimo Contratto di servizio rep. n. 8246 del 22.12.2016, stipulato in conseguenza della Deliberazione del Commissario Straordinario n.92 del 06.12.2016, e proseguito in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 30/12/2024, che ha confermato la piena vigenza di tale contratto per tutto il 2025 e il 2026 e, comunque, sino al verificarsi di

quanto previsto dall'art. 2 del Contratto stesso, non ancora verificatesi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Per gli effetti dell'eterointegrazione della sopravvenuta disciplina ARERA, il corrispettivo contrattuale per la parte relativa ai “servizi principali PEF” è quello stabilito annualmente dal PEF validato da AGER

Per i servizi aggiuntivi e complementari il corrispettivo resta determinato in applicazione del vigente Contratto di servizio rep. n. 8246 del 22.12.2016, stipulato in conseguenza della Deliberazione Commissario Straordinario n.92 del 06.12.2016, e proseguito in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 30.12.2024, nonché in base ai principi generali dei contratti pubblici.

ART. 5 – PRESTAZIONI

Le prestazioni a carico della società ASM srl restano quelle indicate nei Disciplinari di Servizio e nei Capitolati approvati con i provvedimenti elencati in premessa.

ART.6 – PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi annuali dei Servizi Principali PEF di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto saranno effettuati dal Comune in rate trimestrali anticipate, demandando l'esito dei controlli del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ad eventuali successive contestazioni in contraddittorio di inadempimenti contrattuali e conseguenti provvedimenti di irrogazione di penali.

I pagamenti dei corrispettivi relativi ai Servizi aggiuntivi e complementari di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente Contratto saranno effettuati dal Comune solo a consuntivo su dettagliata rendicontazione da parte della società, e previa attestazione di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ART.7 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa dello stesso,

in assenza del certificato di regolarità fiscale della Società ASM S.R.L.

Qualora a carico della Società ASM S.R.L. vengano accertate irregolarità fiscali impeditive ai fini della stipula del contratto, il Comune recederà di diritto dal contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto di cui al precedente art.7, negli altri casi di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa della società contraente si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art.1455 dello stesso Codice.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal contraente, dei suoi rappresentanti e del suo personale, sono dal Comune di Molfetta trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, alla esecuzione del presente contratto e dei lavori affidati.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Molfetta.

Il responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Ernesto Barbone della Società ERNEST & PARTNERS S.R.L..

I luoghi dove sono detenuti i dati sono il Settore Territorio-Ambiente, l'Ufficio Contratti e l'Ufficio Contratti, Via Martiri di Via Fani, 2/B Molfetta.

La società contraente dovrà trattare i dati personali di cui verrà in possesso nel pieno rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto e

delle attività affidate.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Le parti prendono atto e conoscenza che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Domenico Satalino, Dirigente del Settore Territorio-Ambiente del Comune di Molfetta, sede di Via Martiri di Via Fani, 2/B.

ART. 11 - DOCUMENTI ALLEGATI

Si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- il contratto rep.n.8246 del 22.12.2016;
- la Determinazione Dirigenziale n.gen. 57 – n.sett.3 del 20.01.2026 del Settore Territorio-Ambiente;

Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.

ART. 12 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle seguenti fonti normative:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida dell'ANAC di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- il libro IV, titolo I "Delle Obbligazioni in generale" del Codice Civile;
- il libro IV, titolo II "Dei Contratti in generale" del Codice Civile;
- il libro IV, titolo III, Capo VIII, articoli dal 1655 al 1677 "Dell'Appalto" del Codice Civile;
- le leggi specifiche in materia, anche comunitarie.

ART. 13 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Molfetta, la Società contraente è obbligata,

pena la risoluzione del contratto, al rispetto incondizionato ed assoluto del suddetto

Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Molfetta.

E' fatto divieto all'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune e loro familiari stretti (congiunti e conviventi).

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. nr. 165/2001.

L'appaltatore assume l'obbligo di segnalare quanto a tal fine.

Ai Responsabili del Comune di Molfetta si applica il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. nr. 165/2001.

ART. 14 - FORO GIUDIZIARIO

Per la definizione in sede giudiziaria di ogni controversia derivante dalla esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano la competenza del Foro del Tribunale di Trani.

ART. 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato e comunque sempre secondo buona fede.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16- FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.

Sarà soggetto a registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo d'appalto soggetto ad IVA.

Alla registrazione provvederanno gli uffici comunali e le relative spese sono accolte per l'intero alla Società contraente insieme a qualsivoglia altra spesa connessa o derivante dal presente contratto.

ART. 17 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.

La sottoscrizione del contratto da parte della Società contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio al contratto rep.n. 8246 del 22.12.2016.

Io Dott. Ernesto LOZZI, Segretario Generale del Comune di Molfetta, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. 14 (quattordici) pagine e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, assunto in formato elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005.

Esso è stato composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto elettronico nonché in modalità cartacea del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e che unitamente a me Segretario rogante lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Dirigente del Settore Territorio - Ambiente: Ing. Domenico Satalino

Il Legale Rappresentante della società in house Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta s.r.l.: Avv. Adele Maria Serena Claudio.

Dott. Ernesto LOZZI, Segretario Generale, con firma digitale rilasciata da Infocert avente piena validità ed efficacia, con apposita marcatura temporale.